



## Danno catastrofale: tra equità ed arbitrio

### Descrizione

La sentenza n. 12656 del 13 maggio 2025 della Corte di Cassazione, attiene ad una vicenda dolorosissima. Un ragazzo di tredici anni, mentre attraversava il letto di un piccolo lago delle Prealpi bellunesi, nel Comune di D'Alpago, lago che era in custodia dell'ENEL PRODUZIONE Spa e sulle cui rive il comune aveva attrezzato una spiaggia balneare, sprofondava nel fango e rapidamente annegava.

In ordine al c.d. **danno catastrofale** (ossia quello consistente nella **sofferenza per la consapevolezza di stare per morire**), la Corte di Appello di Venezia, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, liquidava la somma complessiva di Euro 40.000,00. La Corte di Cassazione, con la precedente sentenza dd. 13 febbraio 2020 n.3557 che aveva determinato il rinvio, aveva infatti affermato che: *“secondo l'indirizzo di questa Corte, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 01). Nel valutare la domanda di risarcimento del danno subito dal piccolo C.E. in relazione alla sofferenza psichica derivante dalla lucida percezione dell'approssimarsi della morte, la corte di appello si è discostata da tali principi, in quanto ha escluso la sussistenza di tale danno, non avendo ravvisato il decorso di un apprezzabile lasso di tempo (che è stato contenuto nell'ordine di alcuni minuti) tra l'inizio dell'evento lesivo e la morte. I giudici di merito hanno cioè erroneamente applicato un criterio di valutazione (quello della necessità di un apprezzabile lasso di tempo tra



*lâ??evento lesivo ed il decesso) che rileva nellâ??ottica della liquidazione del danno biologico temporaneo subito dalla vittima deceduta poco dopo il sinistro (danno in realtà non richiesto dallâ??attrice), ma non ha alcun rilievo nellâ??ottica della liquidazione del cd. danno catastrofale, riconducibile alla **sofferenza psichica derivante dalla lucida percezione dellâ??avvicinarsi della morte**, che era lâ??unico danno nella specie richiesto (a maggior ragione, poi, emerge lâ??indicato errore di diritto, dal momento che i giudici di secondo grado non hanno specificamente negato la circostanza di fatto, già accertata dal tribunale, secondo cui **lâ??esperienza vissuta del piccolo C.E. era stata â??terrificante, dal momento in cui aveva cominciato a sprofondare sottâ??acqua, cercando inutilmente di aggrapparsi al suo amicoâ??, circostanza che sul piano logico appare difficilmente compatibile con lâ??assenza di coscienza dellâ??avvicinarsi del pericolo di annegamento, mentre ha evidente rilievo ai fini della valutazione dellâ??intensità della relativa sofferenza)â??.***

La nuova decisione della <Corte di Appello di Venezia innescava una nuova censura dei ricorrenti (genitori e nonni del ragazzo) che si lamentavano di non capire capire perché si fosse arrivati alla cifra di Euro 40.000,00, e non ad una somma maggiore, posto che **non si dava conto del criterio di liquidazione**, evocando (a torto) i precedenti della Corte di Cassazione ed in particolare in Cass. 16529/2019. Ed in verità tale ultima decisione distingueva tra il danno terminale, liquidabile secondo le tabelle, e danno catastrofale, inevitabilmente liquidabile in via equitativa.

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso, rileva che: *â??i giudici di merito hanno fatto ricorso al **criterio equitativo puro**, il quale va motivato quanto ai criteri che hanno ispirato la liquidazione in quella misura anzichè in unâ??altra (per esempio [Cass. 18795/2021](#)). I giudici del rinvio lo hanno fatto indicando nella durata e nella intensità i parametri cui ancorare il risarcimento. Ed è evidente che non ci può spingere fino a pretendere che si faccia analitico esame di quei criteri, ossia: **quanto valgono dieci minuti di lucida consapevolezza e quanto quindici, o quanto è stimabile una consapevolezza piena della gravità e quanto invece un lume di speranza. Sono danni inestimabili, non solo per la loro gravità, ma proprio perché non esistono, se non in via stipulativa, parametri di oggettivo riscontro. Il che significa che il giudice di merito deve solo motivare di avere tenuto conto di un qualche afferente criterio (intensità e durata), essendo per il resto la stima insindacabile, poiché un sindacato presuppone che si indichino criteri diversi, di maggiore rigore, o di maggiore precisione, che porterebbero ad una stima diversa, e non ve ne sono**â??.*

Decisione astrattamente corretta ma che sicuramente dimostra una **certa pigrizia della Corte di Cassazione**. Che lâ??importo sia del tutto insufficiente, facendo quasi a decadere il risarcimento di tale voce di danno ad un suo esercizio solo simbolico, è dimostrato dal seguente semplice ragionamento. Il Collegio reputa che la sofferenza derivante dalla consapevolezza di morire (e morire in una maniera atroce come quella del soffocamento) prolungatasi per dieci minuti equivale a quanto viene riconosciuto dalla tabella di Milano (sulla base dei precedenti giurisprudenziali) a quella provata da un ragazzo della medesima età del defunto che ha subito un danno biologico pari a circa il 20%. È vero che il secondo dovrà convivere con tale sofferenza per tutta la sua vita, ma resterà in vita, a differenza del primo.

Ecco quando il **criterio equitativo puro nasconde un semplice arbitrio liquidativo**.



## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

16 Mag 2025